

Circolari Speciali

LEGGE DI STABILITÀ 2015

IMPOSTE DIRETTE

Credito d'imposta art bonus	p. 3	Detrazione per carichi di famiglia	p. 9
Bonus 80 euro a dipendenti e assimilati	p. 3	Regime agevolato ai fini contributivi	p. 9
Incentivi per rientro in Italia di ricercatori	p. 3	Cessazione del regime agevolato ai fini contributivi	p. 9
Riconoscimento e recupero del credito di imposta 80 euro	p. 3	Accesso al regime agevolato ai fini contributivi	p. 10
Buoni pasto elettronici	p. 3	Abrogazione di regimi agevolati e disposizioni transitorie	p. 10
Costo del personale dipendente deducibile ai fini Irap	p. 4	Applicazione del regime forfetario e del regime agevolato	p. 10
Credito di imposta pari al 10% dell'Irap per soggetti senza dipendenti	p. 4	Credito d'imposta enti previdenziali obbligatori	p. 10
Conferma aliquote Irap	p. 4	Credito d'imposta forme di previdenza complementare	p. 10
Quota Irap deducibile ai fini delle imposte dirette	p. 4	Detrazione erogazioni liberali a Onlus	p. 11
Opzione per redditi derivanti da opere dell'ingegno, brevetti, marchi	p. 5	Detrazione erogazioni liberali a partiti politici	p. 11
Detrazioni per interventi di efficienza energetica	p. 5	Bonus digitalizzazione esercizi ricettivi	p. 11
Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia	p. 5	Tracciabilità delle vendite e delle rese per stampa quotidiana e periodica	p. 11
Detrazione per l'acquisto di mobili	p. 6	Rinvio riduzione detrazioni e agevolazioni	p. 11
Nuovo regime fiscale forfetario	p. 6	Regime tributario delle forme pensionistiche complementari	p. 11
Accesso al regime forfetario	p. 7	Rivalutazione partecipazioni e terreni edificabili	p. 11
Disciplina applicabile alle operazioni poste in essere in regime forfetario	p. 7	Utili distribuiti a enti non commerciali	p. 12
Passaggio tra regime ordinario e regime forfetario ai fini Iva	p. 7	Ritenuta bonifici per detrazioni interventi edilizi e riqualificazione energetica	p. 12
Determinazione del reddito di lavoro autonomo nel regime forfetario	p. 8	Capitali percepiti da assicurazioni sulla vita in caso di morte	p. 12
Esoneri ai fini delle imposte dirette nel regime forfetario	p. 8	Rimborso imposte soggetti colpiti da sisma del 1990	p. 12
Opzione per il regime ordinario	p. 8	Regimi fiscali privilegiati	p. 12
Cessazione del regime forfetario	p. 8	Cfc e livello di tassazione inferiore a quello applicato in Italia	p. 12
Passaggi tra regime ordinario e regime forfetario ai fini delle imposte dirette	p. 9	Reddito frontalieri	p. 12
Accertamenti relativi al regime forfetario	p. 9	Redditi soggetti residenti a Campione d'Italia	p. 12

IVA

Non imponibilità Iva cessioni per finalità umanitarie	p. 13	Dichiarazione Iva	p. 14
Regime del reverse charge	p. 13	Iva e-book	p. 14
Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (split payment)	p. 13	Aliquota Iva cessioni di pellet	p. 14
Cessioni di bancali in legno	p. 13	Aumento futuro aliquote Iva	p. 14
Rimborsi prioritari	p. 13		

ALTRE IMPOSTE E TASSE

Imu beni ancorati al suolo	p. 15	Esenzione Imu fabbricati inagibili per sisma	p. 15
Esenzione Tasi fabbricati in zone colpite da sisma	p. 15	Aliquote Tasi	p. 15
Deducibilità Imu	p. 15	Imu terreni montani	p. 15
Apparecchi da gioco	p. 15		

ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

Compensazione cartelle esattoriali	p. 16	Decorrenza dei termini nei casi di dichiarazione integrativa	p. 18
Spese di spedizione delle notifiche	p. 16	Discarico delle quote iscritte a ruolo per agente della riscossione	p. 18
Informazioni finanziarie ai fini Isee	p. 16	Nuovo piano di rateazione associazioni sportive	p. 18
Disponibilità dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate	p. 16	Pagamenti associazioni sportive dilettantistiche	p. 18
Nuovo ravvedimento operoso	p. 17	Rimborso credito Irpef superiore a 4.000 euro	p. 18
Abrogazione istituti deflattivi	p. 17		

LAVORO E PREVIDENZA

Cessione dei crediti certificati	p. 19	Riconoscimento dell'esonero per assunzioni a tempo indeterminato	p. 21
Erogazione quote di Tfr in busta paga	p. 19	Abrogazione benefici contributivi L. 407/1990	p. 21
Disposizioni applicabili all'erogazione del Tfr in busta paga	p. 19	Incrementi per invalidi a seguito di atti di terrorismo	p. 21
Accesso al credito per la corresponsione del Tfr in busta paga	p. 19	Competenze in materia di reinserimento lavorativo	p. 22
Rifinanziamento ammortizzatori sociali	p. 20	Prestazioni economiche cure termali	p. 22
Prestazioni pensionistiche e provvedimenti di annullamento delle certificazioni	p. 20	Pagamenti dell'Inps e dell'Inail	p. 22
Riduzione dei trattamenti pensionistici	p. 20	Certificato di decesso	p. 22
Sgravi contributivi per assunzione lavoratori piccola mobilità	p. 20	Prestazioni Inps dopo il decesso	p. 22
Domanda per il riconoscimento della maggiorazione per esposti all'amianto	p. 20	Patronati	p. 22
Prestazioni fondo per vittime dell'amianto	p. 20	Personale in servizio all'estero	p. 22
Trattamento pensionistico ex lavoratori imprese di coibentazione e bonifica	p. 20	Imposta sostitutiva Tfr	p. 22
Esonero contributivo per assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato	p. 21	Trattamenti pensionistici	p. 23

AGEVOLAZIONI

Fondo di garanzia Pmi	p. 24	Incentivi acquisti veicoli ecocompatibili	p. 26
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	p. 24	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	p. 26
Controlli sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo	p. 25	Agevolazioni accise autotrasportatori	p. 26
Investimenti agevolabili per acquisto beni strumentali nel Mezzogiorno	p. 25	Rifinanziamento Sabatini-bis	p. 26
Bonus bebè	p. 25	Allungamento piano di ammortamento mutui e finanziamenti	p. 26
Buoni per l'acquisto di beni e servizi	p. 25	Gasolio agevolato agricoltura	p. 26
5 per mille	p. 26	Rinegoziazione mutui	p. 26

VARIE

Attività di autotrasporto di cose per conto di terzi	p. 27	Bollo veicoli storici	p. 27
Responsabilità solidale settore del trasporto	p. 27		
		Entrata in vigore	p. 27

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperì, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2014, n. 300, S.O. n. 99, la [L. 23.12.2014, n. 190](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in vigore dal 1.01.2015.
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento

IMPOSTE DIRETTE

Credito d'imposta art bonus

[Art. 1, c. 11](#)

- Il credito d'imposta art bonus è stato esteso al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

Bonus 80 euro a dipendenti e assimilati

[Art. 1, cc. 12, 13](#)

- È introdotto a regime, nell'art. 13, c. 1-bis Tuir, il credito di imposta di 80 euro. Pertanto, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1 Tuir, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
 - 1) **960 euro**, se il reddito complessivo **non è superiore a 24.000 euro**;
 - 2) 960 euro, se il reddito complessivo è **superiore a 24.000 euro** ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al **rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di**

$$2.000 \text{ euro} \left[960 \times \frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000} \right]$$

Incentivi per rientro in Italia di ricercatori

[Art. 1, c. 14](#)

- Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il **90% degli emolumenti percepiti** dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che **entro i 7 (anziché 5) anni solari successivi** vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
- L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e **nei 3 (anziché 2) periodi d'imposta successivi**, a condizione che permanga la residenza fiscale in Italia.

Riconoscimento e recupero del credito di imposta 80 euro

[Art. 1, c. 15](#)

- Il credito eventualmente spettante di 80 euro (di cui all'art. 13, c. 1 bis Tuir) è riconosciuto **in via automatica dai sostituti d'imposta** sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono **recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione**. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.
- L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica (modello Cu) dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Buoni pasto elettronici

[Art. 1, cc. 16, 17](#)

- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, **umentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica**, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
- La disposizione entra in vigore il **1.07.2015**.

Costo del personale dipendente deducibile ai fini Irap

[Art. 1, cc. 20, 25](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D. Lgs. 446/1997 (imprese, a prescindere dal metodo adottato, e lavoratori autonomi), è ammessa in deduzione, ai fini Irap, la differenza tra il costo complessivo per il **personale dipendente con contratto a tempo indeterminato** e le vigenti deduzioni riferibili al costo del lavoro:
 - i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
 - pari a 7.500 euro su base annua (e relativi importi aumentati per lavoratrici di sesso femminile e per lavoratori nel Mezzogiorno);
 - i contributi assistenziali e previdenziali relativi a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
 - le spese relative ad apprendisti, disabili, lavoratori con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo;
 - le indennità di trasferta, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci;
 - pari a 1.850 euro per ogni lavoratore dipendente per imprese con valore della produzione non superiore a 400.000 euro;
 - il costo del personale assunto a tempo indeterminato, che incrementa il numero di lavoratori dipendenti, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun lavoratore.
- Per le società agricole la deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale (requisiti di cui all'art. 11, c. 1.1 D. Lgs. 446/1997). La disposizione si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Credito di imposta pari al 10% dell'Irap per soggetti senza dipendenti

[Art. 1, c. 21](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D. Lgs. 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, **da utilizzare esclusivamente in compensazione**, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al **10% dell'imposta lorda**.

Conferma aliquote Irap

[Art. 1, cc. 22, 23](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 è **abrogata la disposizione di riduzione dell'aliquota Irap**.
- Sono fatti salvi gli effetti previsti dalla riduzione dell'aliquota Irap, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, secondo il criterio previsionale.
- Le aliquote restano, quindi, confermate nelle precedenti misure del:
 - 3,90% per la generalità dei contribuenti
 - 1,90% per le imprese agricole.

Quota Irap deducibile ai fini delle imposte dirette

[Art. 1, c. 24](#)

- La quota di Irap ammessa in deduzione ai fini della determinazione delle imposte dirette, relativa alla quota delle spese per il personale dipendente e assimilato, è determinata al netto delle deduzioni spettanti, **considerando anche la nuova deduzione del costo del personale**.

Opzione per redditi derivanti da opere dell'ingegno, brevetti, marchi

[Art. 1, cc. 37-45](#)

- I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione di una tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di **opere dell'ingegno**, da **brevetti industriali**, da **marchi** d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
- L'opzione ha durata per **5 esercizi** sociali ed è irrevocabile.
- Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto **esclusi per il 50%** del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo. In tali ipotesi la procedura di ruling ha per oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo.
- Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni, di cui al punto precedente, a condizione che **almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito**, prima della chiusura del 2° periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Si applicano le disposizioni relative al ruling.
- Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni indicati.
- La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del **rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti** per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i **costi complessivi** sostenuti per produrre tale bene.
- L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.
- Con decreto di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni attuative, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione e di definire gli elementi del rapporto di calcolo della quota agevolabile.
- **Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.** Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40%.

Detrazioni per interventi di efficienza energetica

[Art. 1, c. 47, lett. a\)](#)

- Le disposizioni in merito alla detrazione per interventi di efficienza energetica si applicano, nella misura del **65%**, anche alle spese sostenute dal 6.06.2013 al **31.12.2015** (in precedenza: 31.12.2014).
- La detrazione si applica, nella misura del 65%, **anche alle spese documentate** e rimaste a carico del contribuente:
 - a) per interventi relativi a **parti comuni degli edifici condominiali** di cui agli artt. 1117 e 1117-bis C.C. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2015;
 - b) per **l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari** di cui all'allegato M al D. Lgs. 29.12.2006, n. 311, sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di **60.000 euro**.
- La detrazione si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di **30.000 euro**.

Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia

[Art. 1, cc. 47, lett. b\)
e 48](#)

- Per le spese documentate, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, **pari al 50%** per le spese sostenute dal 26.06.2012 al **31.12.2015** (anziché 31.12.2014).
- Per gli interventi realizzati su edifici ricadenti nelle **zone sismiche** ad alta pericolosità la detrazione spetta nella misura del **65%** per le spese sostenute sino al **31.12.2015** (anziché 31.12.2014).
- La detrazione per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia spetta anche nel caso di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro **18 mesi** (anziché 6 mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Detrazione per l'acquisto di mobili

[Art. 1, c. 47, lett. b\)](#)

- Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6.06.2013 al **31.12.2015** (anziché 31.12.2014). L'agevolazione è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.
- Le spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione** che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi.

Nuovo regime fiscale forfetario

[Art. 1, c. 54](#)

- I contribuenti **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime (naturale) forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:
 - a) hanno conseguito **ricavi ovvero hanno percepito compensi**, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati in apposita tabella, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
 - b) hanno sostenuto **spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 5.000 lordi per lavoro accessorio**, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa);
 - c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei **beni strumentali** alla chiusura dell'esercizio **non supera 20.000 euro**. Ai fini del calcolo del predetto limite:
 1. per i **beni in locazione finanziaria**, rileva il costo sostenuto dal concedente;
 2. per i **beni in locazione, noleggio e comodato**, rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir);
 3. i **beni**, detenuti in regime di impresa o arte e professione, **utilizzati promiscuamente** per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del **50%**;
 4. **non rilevano i beni** il cui costo unitario non è superiore a **euro 516,46**;
 5. **non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti**, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
 - d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in **misura prevalente** rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

TABELLA LIMITI DI RICAVI				
Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

Accesso al regime forfetario

[Art. 1, cc. 55-57](#)

- Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:
 - a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'**adeguamento agli studi di settore e ai parametri**;
 - b) nel caso di **esercizio contemporaneo** di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, **si assume il limite più elevato** dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
- Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei requisiti.
- **Non possono avvalersi** del regime forfetario:
 - a) le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini dell'Iva** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
 - b) i soggetti **non residenti**, esclusi quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
 - c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
 - d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano**, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Disciplina applicabile alle operazioni poste in essere in regime forfetario

[Art. 1, cc. 58-60](#)

- Ai fini Iva, i contribuenti in regime forfetario:
 - a) **non esercitano la rivalsa dell'imposta sulle cessioni di beni** e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali;
 - b) applicano l'Iva con il meccanismo del reverse charge a:
 - servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
 - acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a euro 10.000;
 - c) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi l'art. 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972 relativi alle prestazioni non territoriali;
 - d) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni a esse assimilate le disposizioni di cui al Dpr 633/1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 Dpr 633/1972.
- Per tali operazioni i contribuenti in regime forfetario **non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta**, dovuta o addebitata sugli acquisti.
- I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal **versamento dell'Iva** e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972, ad eccezione degli obblighi di **numerazione** e di **conservazione delle fatture di acquisto** e delle bollette doganali, di **certificazione dei corrispettivi** e di conservazione dei relativi documenti.
- Resta fermo l'**esonero dall'obbligo di certificazione** per le operazioni indicate all'art. 2 del D.P.R. 696/1996.
- I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, **emettono la fattura o la integrano** con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Passaggio tra regime ordinario e regime forfetario ai fini Iva

[Art. 1, cc. 61-63](#)

- Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'Iva al regime forfetario comporta **la rettifica della detrazione**, di cui all'art. 19-bis.2 Dpr 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.
- In caso di passaggio, **anche per opzione**, dal regime forfetario alle regole ordinarie, è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
- Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'Iva è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'art. 6, c. 5 Dpr 633/1972 e all'art. 32-bis D.L. 83/2012. Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'art. 32-bis del citato decreto e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
- L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'Iva è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione.

Determinazione del reddito di lavoro autonomo nel regime forfetario

[Art. 1, cc. 64-68](#)

- I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività** nella misura indicata nell'apposita tabella, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
- Sul reddito imponibile si applica **un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%**. Nel caso di **imprese familiari**, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.
- I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
- Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'Irpef.
- Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, **per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 2 successivi, il reddito determinato è ridotto di 1/3**, a condizione che:
 - a) il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti** l'inizio dell'attività, **attività** artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - b) **l'attività da esercitare non costituisca**, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
 - c) qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi **ricavi e compensi**, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, **non sia superiore ai limiti previsti** per l'accesso al regime.
- I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
- Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
- I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
- Le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie.

Esoneri ai fini delle imposte dirette nel regime forfetario

[Art. 1, cc. 69, 73](#)

- Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli **obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**.
- La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel Dpr 322/1998.
- I contribuenti in regime forfetario **non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte**; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
- I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi **dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri**.
- Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.
- Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge è specificato che tali soggetti sono esonerati dalla **comunicazione clienti-fornitori** e dalla **comunicazione black list**.

Opzione per il regime ordinario

[Art. 1, c. 70](#)

- I contribuenti che applicano il regime forfetario possono **optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito **nei modi ordinari**. L'opzione, **valida per almeno un triennio**, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
- **Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo**, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Cessazione del regime forfetario

[Art. 1, cc. 71, 74](#)

- Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire **dall'anno successivo** a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l'accesso ovvero si verifica una delle fattispecie che non consentono l'utilizzo del regime.

Passaggi tra regime ordinario e regime forfetario ai fini delle imposte dirette

[Art. 1, c. 72](#)

- Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa, i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
- Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.
- Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
- Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

Accertamenti relativi al regime forfetario

[Art. 1, c. 74](#)

- Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di Iva e di Irap.
- In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni richieste che determinano la cessazione del regime forfetario, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D. Lgs. 471/1997 sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

Detrazione per carichi di famiglia

[Art. 1, c. 75](#)

- Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito determinato secondo le disposizioni previste per il regime forfetario.
- Tale reddito non rileva ai fini del calcolo delle altre detrazioni.

Regime agevolato ai fini contributivi

[Art. 1, cc. 76-81](#)

- I soggetti persone fisiche esercenti attività d'impresa che possono fruire del regime forfetario possono applicare, ai fini contributivi, il seguente regime agevolato.
- Per tali soggetti **non trova applicazione il livello minimo imponibile** previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (art. 1, c. 3 L. 233/1990) e i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata (art. 2, c. 29 L. 335/1995).
- Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto che fruisce del regime agevolato può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 19.09.1992, n. 384 (deve essere rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono).
- I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai soggetti che fruiscono del regime agevolato sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
- Ai soggetti che fruiscono del regime agevolato e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'Inps e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, c. 15 L. 449/1997 (riduzione a metà del contributo previdenziale).
- Ai familiari collaboratori dei soggetti che fruiscono del regime forfetario non si applica la riduzione contributiva di 3 punti percentuali (prevista dall'art. 1, c. 2 L. 233/1990).

Cessazione del regime agevolato ai fini contributivi

[Art. 1, c. 82](#)

- Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire **dall'anno successivo** a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l'accesso al regime forfetario ovvero si verifica taluna delle fattispecie che non consentono l'utilizzo del regime stesso. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, **determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato**, anche laddove sussistano le condizioni per fruire del regime forfetario.
- Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni per l'accesso al regime forfetario nell'anno della richiesta stessa.

Accesso al regime agevolato ai fini contributivi

[Art. 1, cc. 83, 84](#)

- Per accedere al regime contributivo agevolato, i soggetti che fruiscono del regime forfetario e che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante **comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'Inps**; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, **entro il termine di decadenza del 28.02** di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
- Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni.
- **Entro 60 giorni dal 1.01.2015** l'Agenzia delle Entrate e l'Inps stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

Abrogazione di regimi agevolati e disposizioni transitorie

[Art. 1, cc. 85-88](#)

- Sono abrogati:
 - a) il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000);
 - b) il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. 98/2011);
 - c) il regime dei contribuenti minimi (art. 1, cc. 96-115 e 117 L. 244/2007).
- I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o del regime contabile agevolato dei minimi, **in possesso dei requisiti** previsti per l'accesso al nuovo regime forfetario, **applicano il nuovo regime forfetario**, salva opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
- I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la **riduzione di 1/3 del reddito** forfetario per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato per le nuove attività.
- **I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.**

Applicazione del regime forfetario e del regime agevolato

[Art. 1, c. 89](#)

- Le disposizioni relative al regime forfetario ai fini delle imposte e del regime agevolato ai fini contributivi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
- Con decreti di natura non regolamentare possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione. Con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

Credito d'imposta enti previdenziali obbligatori

[Art. 1, c. 91](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del **26%** sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive, computate nella misura del 20%, **a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive** siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'Economia.
- Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, nei limiti dello stanziamento previsto.
- Al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi né il limite di compensazione dei crediti di imposta (art. 1, c. 53 L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000).

Credito d'imposta forme di previdenza complementare

[Art. 1, c. 92](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare è riconosciuto un credito d'imposta pari al **9%** del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva applicata in ciascun periodo d'imposta, **a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'Economia.**
- Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, nei limiti dello stanziamento previsto.
- Al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi né il limite di compensazione dei crediti di imposta (art. 1, c. 53 L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000).

Detrazione erogazioni liberali a Onlus[Art. 1, cc. 137, 138](#)

- Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24%, per l'anno 2013, e al **26%, a decorrere dall'anno 2014**, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a **30.000 euro** (in precedenza € 2.065) **annui**, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
- Lo stesso limite è stato previsto per le erogazioni effettuate da società ed enti commerciali.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

Detrazione erogazioni liberali a partiti politici[Art. 1, c. 141](#)

- Le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, **dai candidati e dagli eletti** alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

Bonus digitalizzazione esercizi ricettivi[Art. 1, c. 149](#)

- Il credito di imposta di cui all'art. 9, c. 2 D.L. 83/2014 a favore degli esercizi ricettivi è riconosciuto in relazione a spese relative a impianti Wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un **servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download**.

Tracciabilità delle vendite e delle rese per stampa quotidiana e periodica[Art. 1, c. 185](#)

- Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese attraverso la lettura del codice a barre, è **prorogato al 31.12.2015**.
- Il credito d'imposta previsto per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete è conseguentemente **riconosciuto per l'anno 2015**.

Rinvio riduzione detrazioni e agevolazioni[Art. 1, c. 207](#)

- Sono prorogati di un anno gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla L. 147/2013, in base alla quale dovranno essere ridotte le detrazioni e le agevolazioni vigenti qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi previsti.

Regime tributario delle forme pensionistiche complementari[Art. 1, cc. 621, 622,
624](#)

- I fondi pensione sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del **20%** (anziché 11%), che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
- I redditi prodotti da obbligazioni e altri titoli concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti (12,50%) e la nuova aliquota.
- Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
- L'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla nuova disposizione e la base imponibile è ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31.12.2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

Rivalutazione partecipazioni e terreni edificabili[Art. 1, cc. 626, 627](#)

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2015**.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un **massimo di 3 rate annuali** di pari importo, a decorrere dalla data del **30.06.2015**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La redazione e il giuramento della **perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2015**.
- L'imposta sostitutiva (raddoppiata) è pari **all'8%** per le partecipazioni che risultano qualificate e per i terreni; al **4%** per le partecipazioni che non risultano qualificate.

Utili distribuiti a enti non commerciali

[Art. 1, cc. 655, 656](#)

- Fino a quando non sarà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi Ires, degli enti non commerciali di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) Tuir, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto **esclusi, nella misura del 22,26%** (anziché 95%) del loro ammontare.
- La disposizione si applica agli utili messi in distribuzione dal 1.01.2014.
- **È riconosciuto un credito d'imposta, pari alla maggiore Ires dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1.01.2014**, in applicazione della nuova misura di esenzione. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1.01.2014, non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito può essere **utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1.01.2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1.01.2017, nella medesima misura e, dal 1.01.2018, nella misura rimanente.**

Ritenuta 8% bonifici per detrazioni interventi edilizi e riqualificazione energetica

[Art. 1, c. 657](#)

- Le banche e le Poste Italiane SPA operano una **ritenuta dell'8%** (anziché 4%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico.

Capitali percepiti da assicurazioni sulla vita in caso di morte

[Art. 1, cc. 658, 659](#)

- I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, **a copertura del rischio demografico**, sono esenti dall'Irpef.
- La disposizione si applica per i proventi percepiti a decorrere **dal 1.01.2015**.

Rimborso imposte soggetti colpiti dal sisma del 1990

[Art. 1, c. 665](#)

- I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16.12.1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso. Il termine di 2 anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28.02.2008, n. 31.

Regimi fiscali privilegiati

[Art. 1, c. 678](#)

- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 110, c. 10 Tuir, per la deduzione dei componenti negativi, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'Economia, con esclusivo riferimento alla **manca di un adeguato scambio di informazioni**.

Cfc e livello di tassazione inferiore a quello applicato in Italia

[Art. 1, c. 680](#)

- Ai fini della disciplina Cfc (imprese estere controllate), si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello vigente in Italia, ai fini dell'identificazione dei Paesi black list, un livello di tassazione **inferiore al 50% di quello applicato in Italia**.
- **Si considerano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali** che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.
- Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

Reddito frontalieri

[Art. 1, c. 690](#)

- A decorrere dal 1.01.2015, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per **l'importo eccedente 7.500 euro** (anziché 6.700 euro).

Redditi soggetti residenti a Campione d'Italia

[Art. 1, c. 691](#)

- Ai fini Irpef, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti residenti a Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo per **l'importo eccedente 6.700 euro**.
- La disposizione si applica a decorrere dal 1.01.2015.

IVA

Non imponibilità Iva cessioni per finalità umanitarie

[Art. 1, c. 139](#)

- Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, c. 3 L. 125/2014, destinati a essere trasportati o spediti fuori dell'Unione Europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, **sono non imponibili agli effetti dell'Iva** ai sensi dell'art. 8-bis del Dpr 633/1972.

Regime del reverse charge

[Art. 1, cc. 629, lett. a\), 631, 632](#)

- Il regime del reverse charge di cui all'art. 17 Dpr 633/1972 è applicato anche:
 - alle prestazioni di servizi di **pulizia**, di demolizione, di **installazione di impianti** e di **completamento** relative ad **edifici**;
 - ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13.10.2003, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima direttiva);
 - ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
 - alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, lett. a) Dpr 633/1972;
 - alle **cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati** (codice attività 47.11.1), **supermercati** (codice attività 47.11.2) e **discount alimentari** (codice attività 47.11.3).
- Le disposizioni sono applicabili per un **periodo di 4 anni**.
- L'efficacia del reverse charge nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, di una misura di deroga.

Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (split payment)

[Art. 1, cc. 629, lett. b\) e c\), 632, 633](#)

- Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli **enti pubblici territoriali** e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle **aziende sanitarie locali**, degli **enti ospedalieri**, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'Iva, l'imposta è in ogni caso **versata dai medesimi** secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia.
- La disposizione **non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte** a titolo di imposta sul reddito.
- Tali operazioni rientrano nel computo del totale delle operazioni soggette a imposta con aliquota inferiore rispetto a quella dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni per la richiesta del rimborso.
- Le disposizioni, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'Iva è esigibile **a partire dal 1.01.2015**. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30.06.2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito Internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'Iva, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997; le somme dovute sono rimosse mediante l'atto di recupero.

Cessioni di bancali in legno

[Art. 1, c. 629, lett. d\)](#)

- Per le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (regime Iva dei "rottami").

Rimborsi prioritari

[Art. 1, c. 630](#)

- Il Ministro dell'Economia individua con decreto, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i **soggetti nei confronti dei quali è applicabile il regime dello split payment**, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.

Dichiarazione Iva[Art. 1, c. 641](#)

- Con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'**Iva dovuta per il 2015** la dichiarazione Iva annuale (dal 2016) **deve essere presentata entro il mese di febbraio** e non può più essere presentata in forma unificata con il modello Unico. Pertanto, è abrogato l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente.

Iva e-book[Art. 1, c. 667](#)

- Ai fini dell'applicazione dell'Iva ridotta al 4%, sono da considerare libri **tutte le pubblicazioni** identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o **tramite mezzi di comunicazione elettronica**.

Aliquota Iva cessioni di pellet[Art. 1, c. 711](#)

- L'aliquota Iva da applicare alle cessioni di pellet è quella ordinaria del **22%** (anziché il 10%).

Aumento futuro aliquote Iva[Art. 1, cc. 718, 719](#)

- Fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica:
 - a) l'aliquota IVA **del 10%** è incrementata di 2 punti percentuali a decorrere dal 1.01.2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1.01.2017;
 - b) l'aliquota IVA **del 22%** è incrementata di 2 punti percentuali a decorrere dal 1.01.2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1.01.2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1.01.2018;
 - c) a decorrere dal 1.01.2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito Internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ALTRE IMPOSTE E TASSE

Imu beni ancorati al suolo

[Art. 1, c. 244](#)

- Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del Catasto dei Fabbricati, ai fini del calcolo dell'Imu sui beni strumentali ancorati al suolo si applicano le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio 30.11.2012, n. 6/2012.
- In particolare, non rilevano le componenti dell'immobile prive dei requisiti di "immobiliarità" (cd. Imbullonati).

Esenzione Tasi fabbricati in zone colpite da sisma

[Art. 1, c. 448](#)

- I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6.04.2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, **sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi**, fino alla definitiva ricostruzione e all'agibilità dei fabbricati stessi.

Deducibilità Imu

[Art. 1, c. 508](#)

- La deducibilità dell'Imu ai fini delle imposte dirette relativa agli immobili strumentali è estesa all'Imu della Provincia Autonoma di Bolzano.

Apparecchi da gioco

[Art. 1, cc. 643-651](#)

- In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici, a decorrere dal 1.01.2015 ai soggetti attivi alla data del 30.10.2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e, conseguentemente, regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione in base a specifiche condizioni.
- Nei riguardi dei soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, trovano applicazione, specifici obblighi e divieti.
- Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvenga qualunque apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento del contributo unificato calcolato in base a regole specifiche e a una pesante sanzione pecuniaria.
- Sono resi più restrittivi gli obblighi di comunicazione e sono inasprite le sanzioni.

Esenzione Imu fabbricati inagibili per sisma

[Art. 1, c. 662](#)

- Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29.05.2012, i redditi dei fabbricati, ubicati in tali zone, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, **sono esenti da Imu**, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque **non oltre il 30.06.2015**.

Aliquote Tasi

[Art. 1, c. 679](#)

- Anche per il 2015, l'aliquota massima Tasi **non può eccedere il 2,5 per mille** e, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo **0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Imu terreni montani

[Art. 1, c. 692](#)

- Il termine per il versamento dell'IMU, relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'Economia che ha individuato i Comuni esenti in funzione della loro altitudine, è prorogato al **26.01.2015**.
- Nei Comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base (7,6‰), a meno che in detti Comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

Compensazione cartelle esattoriali

[Art. 1, c. 19](#)

- Con decreto, da emanare entro 90 giorni dal 1.01.2015, sono stabilite le modalità per la compensazione, nell'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Spese di spedizione delle notifiche

[Art. 1, c. 97](#)

- Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante.

Informazioni finanziarie ai fini Isee

[Art. 1, c. 314](#)

- Le informazioni di natura finanziaria comunicate dagli intermediari finanziari **sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate** per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati.

Disponibilità dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate

[Art. 1, cc. 634-636](#)

- Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi**, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti.
- Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
- L'Agenzia delle Entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione, nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Il provvedimento indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

Nuovo ravvedimento operoso

[Art. 1, c. 637,
lett. a\) e b\)](#)

- Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
- Sono aggiunte le ulteriori misure di **sanzioni ridotte** pari a:
 - **1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
 - **1/7 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
 - **1/6 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
 - **1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale** (ai sensi dell'art. 24 L. 7.01.1929, n. 4), salvo che la violazione rientri tra quelle indicate negli artt. 6, c. 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali), o 11, c. 5 (omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale) del D. Lgs. 471/1997.
- Le misure ridotte a 1/7 e a 1/6 si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
- Ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate **non opera la preclusione che la violazione non sia stata già constatata** e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, che diano luogo all'emissione di un Pvc o di un invito al contraddittorio. **Rimane salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento**, comprese le comunicazioni relative ai controlli formali recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972 (avvisi bonari).
- Il pagamento e la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
- Le nuove regole sembrano applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1.01.2015 e non solo per le correzioni aventi ad oggetto violazioni commesse dal 2015, ma anche per quelle commesse in precedenza.

Abrogazione istituti deflattivi

[Art. 1, cc. 637,
lett. c\), 638, 639](#)

- Sono abrogate le disposizioni relative a:
 - adesione ai contenuti dell'**invito al contraddittorio** per la definizione degli accertamenti con adesione di imposte sui redditi e Iva (art. 5 D. Lgs. 218/1997);
 - adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale per la definizione di altre imposte (art. 11 D. Lgs. 218/1997);
 - **adesione al Pvc** (art. 5-bis D. Lgs. 218/1997).
- **Le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi** agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di Iva e di altre imposte indirette, notificati e ai Pvc in materia di imposte sui redditi e di Iva consegnati **entro il 31.12.2015**.
- È abrogata anche la disposizione che prevedeva la riduzione alla metà delle sanzioni irrogate se l'avviso di accertamento e di liquidazione non era stato preceduto dall'invito al contraddittorio, nel caso di rinuncia all'impugnazione (acquiescenza rafforzata); tale abrogazione opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1.01.2016.
- Tali istituti saranno, infatti, integralmente assorbiti dalle nuove fattispecie di ravvedimento operoso.

Decorrenza dei termini nei casi di dichiarazione integrativa

[Art. 1, c. 640](#)

- Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:
 - a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, **decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni**, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
 - b) i termini per l'accertamento **decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa**, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
 - c) i termini di decadenza concernenti l'imposta di registro decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
 - d) i termini relativi alle imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Discarico delle quote iscritte a ruolo per agente della riscossione

[Art. 1, c. 682](#)

- Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione è redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, entro il 3° anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge.
- La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31.12 dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa.
- Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo.

Nuovo piano di rateazione associazioni sportive

[Art. 1, c. 710](#)

- Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31.10.2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale (artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/173), agli avvisi di accertamento riguardanti Ires, Irap e Iva, gli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro 6 mesi dal 1.01.2015, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.

Pagamenti associazioni sportive dilettantistiche

[Art. 1, c. 713](#)

- I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo **superiore a 1.000 euro** (anziché lire 1.000.000), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Rimborso credito Irpef superiore a 4.000 euro

[Art. 1, c. 726](#)

- Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo del modello 730 è erogato dall'Agenzia delle Entrate **non oltre il 7° mese successivo** alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini.

LAVORO E PREVIDENZA

Cessione dei crediti certificati

[Art. 1, c. 18](#)

- La regolarità contributiva del cedente dei crediti mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni è definitivamente attestata dal Durc in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debentriche acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario.

Erogazione quote di Tfr in busta paga

[Art. 1, cc. 26, 27](#)

- In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018, i lavoratori dipendenti del settore **privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo**, che abbiano un rapporto di lavoro in essere **da almeno 6 mesi** presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di Tfr, al netto del contributo IVS dello 0,50% (di cui all'art. 3, ultimo comma, L. 29.05.1982, n. 297), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.
- La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a **tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali**.
- La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è **irrevocabile fino al 30.06.2018**. All'atto della manifestazione della volontà il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120 del C.C.
- La disposizione non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi, di cui all'art. 4 della L. 297/1982.
- **Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per il calcolo del credito d'imposta di 80 euro**, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione.

Disposizioni applicabili all'erogazione del Tfr in busta paga

[Art. 1, cc. 28, 29](#)

- Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze **meno di 50 addetti** e non optino per lo schema di accesso al credito si applicano le disposizioni relative alle misure compensative previste dall'art. 10 D. Lgs. 5.12.2005, n. 252 relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà. Le medesime disposizioni trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti **pari o superiore a 50** anche relativamente alle quote maturande, liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà.
- Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, c. 2 D. Lgs. 5.12.2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà, e non si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, cc. 1 e 3 del D. Lgs. 252/2005. I medesimi datori di lavoro versano **un contributo mensile pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile** ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà, al netto del contributo IVS (di cui all'art. 3, ultimo comma L. 29.05.1982, n. 297).

Accesso al credito per la corresponsione del Tfr in busta paga

[Art. 1, cc. 30-34](#)

- I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di Tfr, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dallo specifico Fondo e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
- Il finanziamento è altresì assistito da privilegio speciale.
- Al fine di accedere al finanziamento, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'Inps, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del Lavoro e dell'Economia e l'Abi.
- Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di Tfr (di cui all'art. 2120 del C.C.).
- È istituito presso l'Inps lo specifico Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti citati per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali

[Art. 1, cc. 109, 110](#)

- Nuove risorse sono destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, per il settore della pesca, per la Cig straordinaria nel caso di cessata attività dell'intera azienda e di parte di essa, per complessivi 90 milioni di euro per consentire il completamento nel 2015 dei piani di gestione degli esuberi relativi al 2014.

Prestazioni pensionistiche e provvedimenti di annullamento delle certificazioni

[Art. 1, c. 112](#)

- Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1.01.2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Inail per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13, c. 8 L. 257/1992 (moltiplicazione del periodo lavorativo per il coefficiente 1,5 per i lavoratori esposti all'amianto), salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Riduzione dei trattamenti pensionistici

[Art. 1, c. 113](#)

- Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1.01.2015, la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 24, c. 10, 3° e 4° periodo D.L. 201/2011 non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017.

Sgravi contributivi per assunzione lavoratori piccola mobilità

[Art. 1, c. 114](#)

- Ai datori di lavoro che hanno assunto **fino al 31.12.2012** lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità (ai sensi dell'art. 1 D.L. 4/1988) si applicano, nel limite massimo di 35.550.000 euro, i seguenti sgravi contributivi:
 - per le assunzioni con contratto di lavoro **a termine di durata non superiore a 12 mesi**, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti (10%); nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto sia trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi;
 - per ciascun lavoratore assunto a **tempo indeterminato**, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi **18 mesi**, quella prevista per gli apprendisti (10%).

Domanda per il riconoscimento della maggiorazione per esposti all'amianto

[Art. 1, c. 115](#)

- Entro il 31.01.2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'Inail, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, **i quali abbiano ottenuto, in via giudiziale definitiva**, l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2.10.2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 47 D.L. 269/2003, **possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione** secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'art. 13, c. 8 L. 257/1992 (l'intero periodo lavorativo è moltiplicato per un coefficiente).
- Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1.01.2015.

Prestazioni fondo per vittime dell'amianto

[Art. 1, c. 116](#)

- Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'Inail, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata.

Trattamento pensionistico ex lavoratori imprese di scoibentazione e bonifica

[Art. 1, c. 117](#)

- Le disposizioni di cui all'art. 13, c. 2 L. 27.03.1992, n. 257, in merito alla maggiorazione dell'anzianità assicurativa contributiva, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta.

Esonero contributivo per assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato

[Art. 1, cc. 118, 119](#)

- Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, **decorrenti dal 1.01.2015** con riferimento a contratti stipulati **non oltre il 31.12.2015**, è riconosciuto, **per un periodo massimo di 36 mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.**
- L'esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a **lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati** a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate (ai sensi dell'art. 2359 C.C.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già **in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti il 1.01.2015.**
- L'Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia.
- Per i datori di lavoro del settore agricolo la disposizione si applica, nei limiti delle risorse, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1.01.2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31.12.2015, con **esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato** e relativamente ai lavoratori occupati a **tempo determinato** che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un **numero di giornate di lavoro non inferiore a 250** con riferimento all'anno solare 2014.

Riconoscimento dell'esonero per assunzioni a tempo indeterminato

[Art. 1, c. 120](#)

- L'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.
- L'incentivo è riconosciuto dall'Inps **in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande** e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet.
- L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'Economia.

Abrogazione benefici contributivi L. 407/1990

[Art. 1, c. 121](#)

- Con riferimento alle assunzioni dei lavoratori decorrenti dal 1.01.2015 sono soppressi i benefici contributivi di cui all'art. 8, c. 9 L. 407/1990, che prevedeva la riduzione al 50%, per un periodo di 36 mesi, dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei datori di lavoro che assumessero con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.

Incrementi per invalidi a seguito di atti di terrorismo

[Art. 1, cc. 163-165](#)

- Ai fini degli incrementi di pensione e di Tfr o equipollenti a chiunque subisca, o abbia subito, un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30.11.2007, in luogo del 7,5% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.
- I benefici spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.
- Agli effetti di tali previsioni, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

Competenze in materia di reinserimento lavorativo

[Art. 1, c. 166](#)

- Sono attribuite all'Inail le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

Prestazioni economiche cure termali

[Art. 1, c. 301](#)

- Sono soppresse le prestazioni economiche accessorie dell'Inps e dell'Inail per le cure termali, con effetto dal 1.01.2016.

Pagamenti dell'Inps e dell'Inail

[Art. 1, c. 302](#)

- A decorrere dal 1.01.2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'Inail sono posti in pagamento **il giorno 10 di ciascun mese** o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostantive, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

Certificato di decesso

[Art. 1, c. 303](#)

- A decorrere dal 1.01.2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line.

Prestazioni Inps dopo il decesso

[Art. 1, c. 304](#)

- Le prestazioni in denaro versate dall'Inps per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva.
- L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'Inps qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.

Patronati

[Art. 1, cc. 309-312](#)

- Sono ridefinite le attività che possono svolgere gli istituti di patronato.
- Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero:
 - a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
 - b) le attività e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite;
 - c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima.
- Gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni.
- Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali.

Personale in servizio all'estero

[Art. 1, cc. 319, 320](#)

- Con effetto dal 1.07.2015 sono stabiliti il nuovo trattamento economico dell'indennità di servizio all'estero e del contributo spese per l'abitazione e il trattamento normativo da applicare al personale in servizio all'estero da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr

[Art. 1, cc. 623, 625](#)

- Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del **17%** (anziché 11%).
- La disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti **dal 1.01.2015**.

Trattamenti pensionistici[Art. 1, cc. 707, 708](#)

- L'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere, in ogni caso, quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
- Il limite si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data del 1.01.2015, con effetto a decorrere dalla medesima data.
- Resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione.

AGEVOLAZIONI

Fondo di garanzia Pmi

[Art. 1, cc. 7, 8](#)

- La garanzia di portafoglio del Fondo di garanzia per le Pmi è applicabile ai finanziamenti erogati alle imprese fino a 499 dipendenti.

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

[Art. 1, cc. 35, 36](#)

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019**, è attribuito un credito d'imposta nella misura del **25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media** dei medesimi investimenti realizzati **nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015**.
- **Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta**, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
- Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo **almeno pari a euro 30.000**.
- Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
 - a) **lavori sperimentali** o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
 - b) **ricerca pianificata** o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
 - c) **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze** e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
 - d) **produzione e collaudo di prodotti**, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
- Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
 - a) **personale altamente qualificato** impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all'allegato 1 annesso alla presente disposizione;
 - b) **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. Finanze 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro, al netto dell'Iva;
 - c) **spese relative a contratti di ricerca** stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;
 - d) **competenze tecniche e private industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
- Per le spese relative alle lettere a) e c) il credito d'imposta spetta nella misura del **50%** delle medesime.
- Il **credito d'imposta** deve essere **indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto** di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**.
- Al credito d'imposta **non si applicano** il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, né il limite di compensazione dei crediti di imposta (art. 1, c. 53 L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000).
- Cessano alla data del 31.12.2014:
 - il contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24 D.L. 83/2012);
 - il credito di imposta riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo (art. 1, cc. 95-97 L. 228/2012).
- Con decreto sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

Controlli sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo

[Art. 1, c. 35](#)

- Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
- I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata **dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali**. Tale certificazione deve essere **allegata al bilancio**. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, iscritti quali attivi nel relativo registro.
- Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il **limite massimo di euro 5.000**. Le imprese con bilancio certificato sono esenti da tali obblighi.

Investimenti agevolabili per acquisto beni strumentali nel Mezzogiorno

[Art. 1, c. 46](#)

- Per i progetti di investimento agevolabili ai fini dell'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 1, cc. 271-279 L. 296/2006, per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria, il beneficio del credito d'imposta è applicabile agli investimenti, **effettuati dal 1.01.2007 e ultimati entro il 31.12.2013**, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1.01.2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano **mero completamento** di investimenti già agevolati ai sensi della L. 388/2000.

Bonus bebè

[Art. 1, cc. 125-129](#)

- Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato **tra il 1.01.2015 e il 31.12.2017** è riconosciuto un assegno di importo **pari a 960 euro annui** erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
- L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del **3° anno di età** ovvero del 3° anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e **a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui**. L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'Inps, che provvede alle relative attività. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite, entro 30 giorni dal 1.01.2015, le disposizioni necessarie per l'attuazione.
- L'Inps provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.
- Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per l'erogazione del bonus di 80 euro, di cui all'art. 13, c. 1 bis Tuir, non si tiene conto delle somme erogate come bonus bebè.

Buoni per l'acquisto di beni e servizi

[Art. 1, c. 130](#)

- Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari **con un numero di figli minori pari o superiore a 4** in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE **non superiore a 8.500 euro annui**.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative.

5 per mille

[Art. 1, c. 154](#)

- Le disposizioni di cui all'art. 2, cc. da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25.03.2010, n. 40, relative al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente.
- Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.04.2010 si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario.
- Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille dell'Irpef, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le **modalità di redazione del rendiconto**, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la **destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari**, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 46 e 47 D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.
- Per la liquidazione della quota del 5 per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31.12 di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Incentivi acquisti veicoli ecocompatibili

[Art. 1, c. 222](#)

- Soppressi per il 2015 gli incentivi per l'acquisto di un veicolo nuovo a basse emissioni previsti dal D.L. 83/2012.

Credito d'imposta gasolio per autotrazione

[Art. 1, c. 233](#)

- A decorrere dal 1.01.2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla L. 27.12.2013, n. 147, **non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.**
- **Per gli anni dal 2014 al 2018 non si applica la riduzione del 15%** al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

Agevolazioni accise autotrasportatori

[Art. 1, c. 234](#)

- Le agevolazioni sulle accise per gli autotrasportatori sono applicabili **fino al 2018.**

Rifinanziamento Sabatini-bis

[Art. 1, c. 243](#)

- È incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro l'importo massimo del contributo previsto dall'art. 2, c. 8 D.L. 69/2013 consistente nell'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi a uso produttivo (Sabatini-bis).

Allungamento piano di ammortamento mutui e finanziamenti

[Art. 1, c. 246](#)

- Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6.05.2003, il Ministero dell'Economia e il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 90 giorni dal 1.01.2015 concordano tutte le misure necessarie al fine di **sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.**

Gasolio agevolato agricoltura

[Art. 1, c. 384](#)

- Il gasolio agevolato in agricoltura, che beneficia della riduzione delle accise, è ridotto nella misura del 23% per l'anno 2015.

Rinegoziazione mutui

[Art. 1, c. 430](#)

- Le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza dell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'Economia, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento.

VARIE

Attività di autotrasporto di cose per conto di terzi

[Art. 1, c. 247](#)

- Si considera **vettore** anche l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce.
- Si considera **committente** anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto.
- È **sub-vettore**, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.10.2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.
- Nel D. Lgs. 286/2005 è aggiunto il nuovo articolo 6-ter, relativo alla disciplina della sub-vettura.
- Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della **regolarità del sub-vettore**, rispondendone direttamente. In mancanza dell'accordo, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. **Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente.**
- È abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo di compilazione della **scheda di trasporto** in capo al committente del trasporto per conto terzi e di accompagnamento a bordo del veicolo.

Responsabilità solidale settore del trasporto

[Art. 1, c. 248](#)

- Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Sono abrogati i costi minimi inderogabili nel compenso all'autotrasportatore.
- Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il **committente** è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità **mediante acquisizione del Durc**. In tal caso il committente non assume gli oneri dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali.
- Il committente che non esegue la verifica è **obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori**, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, **restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative** di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
- In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre agli oneri già indicati, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della strada, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
- All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale **risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.**

Bollo veicoli storici

[Art. 1, c. 666](#)

- È abrogata la disposizione che prevedeva l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le autovetture ultraventennali.

Entrata in vigore

[Art. 1, c. 735](#)

- La legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, è entrata in vigore il **1.01.2015**.